STATUTO DELLA SOCIETA' "La Maddalena Ambiente S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE - DURATA CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "LA MADDALENA AMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata "LA MADDALENA AMBIENTE S.R.L." (in seguito denominata Società) anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., del D.Lgs 175/2016 e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile nonchè ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.

La società è a capitale interamente pubblico.

Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di La Maddalena, in qualità di socio unico; l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che la controlla.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 175/2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto dal Comune di La Maddalena in house providing, in generale la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente necessarie per perseguire le proprie finalità istituzionali.

Oggetto sociale esclusivo è una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del D.lgs 175/2016.

In particolare potrà gestire:

- raccolta, spazzamento, trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;
- attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri, raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione, manutenzione verde pubblico ed altri servizi correlati alla manutenzione e decoro urbano, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, dei rii, dei corsi d'acqua ed in generale la messa in sicurezza del patrimonio comunale anche attraverso interventi di manutenzione terra;
- commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;

- altri servizi affidati dal Comune e regolati con apposito contratto di servizio;
- captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;
- raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue [di rifiuto] urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo.

I suddetti servizi e attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nei limiti di legge, nonché, sempre nei limiti testè richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto.

E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico.

E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente Statuto.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di La Maddalena.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è illimitata.

Articolo 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.

L'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.

La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7

Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio

Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono risultare ed essere iscritte nel Registro delle Imprese.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di La Maddalena negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di vantaggi compensativi in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni svantaggiose per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di vantaggi compensativi, diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

I finanziamenti effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

Articolo 9

Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico

La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte del Comune di La Maddalena.

Tale attività è esercitata da parte di un Comitato composto da tre componenti nominati dal Sindaco su designazione del Consiglio Comunale. La composizione del Comitato deve rispettare i diritti della minoranza mediante la partecipazione di un suo componente, gli altri due componenti faranno parte della maggioranza consiliare.

L'atto di nomina individuerà le modalità e termini di esecuzione dell'attività.

Articolo 10

Esercizio del controllo analogo

Il Comune di La Maddalena, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di La Maddalena, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di La Maddalena in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e/o altro atto di indirizzo programmatorio.

Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di La Maddalena per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di La Maddalena.

La proposta di bilancio, la proposta del piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui all'art. 12, comma 2, lettera h), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di La Maddalena ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

Il Comune di La Maddalena esercita nei confronti della società un controllo in termini di INDIRIZZO, attraverso:

- Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica;
- il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso;
- le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci;
- PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:
- La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;
- La previsione degli investimenti;
- La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati;
- La previsione finanziaria della gestione;
- La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo).
- VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci.
- CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore del Comune di La Maddalena che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere.

Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.

ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi della Società

Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Collegio Sindacale o il Revisore unico.

Articolo 12

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.

Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
- la nomina e revoca dell'Amministratore Unico, dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente che non siano direttamente nominati dal Comune di La Maddalena;
- la nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore Unico, che non siano direttamente nominati dal Comune di La Maddalena;
- deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Comune di La Maddalena. Chi provvede alla nomina determinerà le funzioni, le attribuzioni e le facoltà;
- le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

- approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di La Maddalena, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;
- aumento o riduzione del capitale sociale;

- emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;
- determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);
- acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;
- acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;
- decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;
- argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongano all'assemblea.

Ai sensi dell'Art.2364, comma 5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- Approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del Socio;
- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;
- Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;
- Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati,
- Nuova costituzione di Società partecipate;
- Tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, di cui ha responsabilità in vigilando.
- Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 13

Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di La Maddalena per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 12, comma 2, lettera h), del presente statuto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 14

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata dal socio unico.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 15

Deleghe

Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Comune di La Maddalena, salvi i vincoli imposti dalle legge. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 16

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 18

Modalità di amministrazione

La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri nel rispetto di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, incluso il Presidente del C.D.A, i cui membri sono eletti dal socio unico.

Ai sensi dell'art. 11, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 175/2016, gli amministratori della società non possono essere dipendenti dell'Ente pubblico; agli stessi non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato se percepiscono compenso deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato; inoltre, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali

in tema di società.

Non potranno, altresì, ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

- si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;
- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

Articolo 19

Amministratore Unico

L'amministratore unico può non essere socio.

L'amministratore unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.

La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

Articolo 20

Consiglio di Amministrazione

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.

Il consiglio di Amministrazione è convocato dal suo presidente che fissa un dettagliato ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Egli deve, altresì, convocarlo con la massima tempestività ogni qualvolta ne facciano istanza almeno due consiglieri, con l'onere per costoro di motivare tale richiesta con un dettagliato ordine del giorno.

Il presidente convoca, di norma, il consiglio con avviso raccomandato recapitato almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione; soltanto in caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno tre giorni prima ed in tal ipotesi anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. In quest'ultimo caso, gli avvisi dovranno essere spediti ai recapiti (indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica) espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino da apposita annotazione nel libro decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del Territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Non sono ammesse decisioni adottate mediante semplice consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto dai singoli componenti il consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio è di norma presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione. Soltanto in caso di sua assenza od impedimento, di volta in volta, verrà nominato un presidente ad hoc.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a) del Decreto Legislativo 175/2016, è possibile attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 21

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.

La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta all'Amministratore Unico ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in loro assenza, se nominato, al Direttore Generale.

Non è possibile prevedere la carica di Vice Presidente.

L'organo amministrativo redige, in base agli indirizzi determinati con decisione del Comune di La Maddalena, il Piano Programma, il Bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso ed all'Assemblea.

Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatorio generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal Comune di La Maddalena, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 12, comma 2, lettera h) con i vincoli di subordine al controllo analogo di cui al precedente articolo 9.

Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

Articolo 22

Organizzazione

L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di La Maddalena regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

Articolo 23

Organo di controllo

La società deve nominare un organo di controllo che potrà essere il collegio sindacale o il revisore unico.

Articolo 24

Composizione e durata

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti presso l'ente locale.

I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 25

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 26

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare, salvo che non siano nominati direttamente dal Comune di La Maddalena. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 27

Revisore unico

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 28

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali iniziano il giorno primo gennaio e si chiudono il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno reinvestiti nel servizio ed eventualmente attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di La Maddalena;
- per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Comune di La Maddalena:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 29

Foro competente

Foro competente in caso di controversie è quello di Tempio Pausania.

Articolo 30

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e del D.Lgs 175/2016 (T.U.S.P.).".